

Statuto dell'Associazione "Ophelia's Garden ETS"

Approvato in data 5 giugno 2025.

Titolo I - Denominazione e sede

Art. 1 - È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), e con riferimento all'Art. 18 della Costituzione Italiana, ed in base agli artt. 36, 37, 38 del cod. civ. l'associazione denominata "Ophelia's Garden ETS".
L'acronimo "ETS" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'associazione ha sede legale in Milano in Corso Venezia 2, 20121 e sede distaccata in Lucera (FG) in via Pietro Rucci 14, 71036.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire ulteriori sedi operative e secondarie anche in altre città.
La variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

Titolo II - Scopo, oggetto e attività

Art. 2 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.117/2017.

In particolare, persegue:

- la promozione dell'arte e della partecipazione culturale;
- la diffusione delle arti performative;
- il sostegno alla creatività emergenti e indipendenti;
- la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale;
- il rafforzamento della coesione sociale tramite l'esperienza culturale condivisa.

Art. 3 - L'associazione svolge, in conformità all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e modifiche come da art. 3 del D.Lgs. 105/2018, le seguenti attività di interesse generale:

- i. "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura";
- d. "educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale";
- k) "organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale";
- f) "valorizzazione del patrimonio culturale".

In particolare, l'associazione si propone di:

- organizzare e produrre eventi e festival culturali, artistici e di arti performative;
- produrre, direttamente o indirettamente, spettacoli dal vivo;
- realizzare laboratori, workshop e percorsi formativi nel campo artistico-culturale;
- promuovere progetti di mentoring e formazione per artisti giovani, indipendenti ed emergenti;
- gestire direttamente o indirettamente spazi teatrali e culturali, anche temporanei, in coerenza con le finalità statutarie;
- promuovere iniziative per raccolte fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza, in conformità all'Art. 7 D.Lgs. 117/2017;

- collaborare con enti pubblici e privati, nazionali e sovranazionali, ivi compresa adesione ad altri organismi di diritto pubblico e privato, nel rispetto delle finalità statutarie.

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

Art. 4 - L'associazione può svolgere, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, anche di natura commerciale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. L'individuazione e la disciplina delle attività diverse è demandata al Consiglio Direttivo, che ne cura la rendicontazione specifica.

Titolo III - Soci

Art. 5 - Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche, che ne condividono le finalità, senza alcuna forma di discriminazione. Il numero dei soci è illimitato.

Art. 6 - L'ammissione dei soci è valutata e deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta dell'interessato (o del legale rappresentante, nel caso di ente), nella quale si dichiara di condividere le finalità dell'Associazione, accettandone lo statuto e gli eventuali regolamenti interni. La deliberazione di ammissione è comunicata da parte del Consiglio Direttivo all'interessato entro 60 (sessanta) giorni e, in caso di esito positivo, l'iscrizione avviene nel Libro dei Soci.

L'eventuale delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato entro una settimana dall'adozione della delibera, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima Assemblea utile.

Art. 7 - Le quote associative sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo. I soci non hanno diritti patrimoniali sull'Associazione. *La quota associativa ed i diritti ad essa connessi sono personali, non trasmissibili né rivalutabili*

L'adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art. 8 - I soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione, in particolare hanno diritto a votare in Assemblea e ad essere eletti negli organi.

Tutti i soci hanno il dovere di rispettare lo statuto, i regolamenti interni e versare la quota associativa.

In qualità di soci, ciascun membro dell'Associazione avrà diritto di frequentare i locali sociali (laddove presenti), partecipare alle iniziative dell'associazione, e proporre al Consiglio Direttivo nuove attività, purché in linea con le finalità statutarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio stesso.

Titolo IV - Recesso ed esclusione

Art. 9 - I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a. per dimissioni volontarie, che dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b. per morosità nel pagamento delle quote sociali entro i termini previsti dal regolamento dell'Associazione;
- c. per radiazione - suggerita dalla maggioranza degli aventi diritto di voto dell'Assemblea o su diretta iniziativa del Consiglio - deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute non consone allo scopo associativo, o dannose per gli interessi dell'associazione, o che costituiscano ostacolo alle attività della stessa.

L'esclusione dalla vita associativa avviene per delibera unanime del Consiglio Direttivo.

Il socio oggetto di provvedimento disciplinare ha diritto a essere informato tempestivamente, a fornire chiarimenti scritti entro un termine stabilito, e ad essere ascoltato personalmente dal Consiglio Direttivo prima della decisione definitiva. È ammesso ricorso all'Assemblea dei soci contro la decisione del Consiglio Direttivo.

L'esclusione di un associato attraverso qualsiasi degli atti, comporta la perdita della qualità di associato e dei relativi diritti.

Titolo V - Organi dell'Associazione

Art. 10 - Sono organi dell'associazione:

1. L'Assemblea dei Soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;
4. L'Organo di Controllo (obbligatorio solo se ricorrono le condizioni di legge).

Art. 11 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea è sovrana e regola la vita associativa.

È composta dalla totalità dei soci, a condizione che siano iscritti nel libro dei soci da almeno 3 (tre) mesi e siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per:

- deliberare in merito a indirizzo generale dell'attività e gestione dell'Associazione;
- nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- nominare - laddove siano verificate le condizioni di legge - il Revisore o i membri del Consiglio dei Revisori e adottare eventuale azione di revoca di tale organo;
- approvare il bilancio o rendiconto di esercizio.

Sono compiti dell'Assemblea in seduta straordinaria:

- deliberare su modifiche dell'atto statutario o dello statuto;
- deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea può essere convocata dal Presidente, da 1/10 (un decimo) dei soci o dal Consiglio Direttivo, previa comunicazione scritta ed inviata tramite e-mail o altra forma riconosciuta, ad ogni socio, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere: sede, data, ora, elenco delle materie da trattare.

Le Assemblee potranno svolgersi in presenza o in via telematica o in forma mista.

Le proposte dei soci devono essere comunicate in tempo utile per essere inserite all'ordine del giorno dell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Tutti i soci hanno diritto ad un (1) voto, ed è prevista la possibilità di delega solo ad altri soci aventi diritto al voto. Ciascun socio può essere portatore di solo 2 (due) deleghe.

Tutte le delibere in seduta ordinaria sono valide con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto e con voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti, salvo diversa previsione di legge o statuto.

In seduta straordinaria si delibera con la maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) degli aventi diritto, salvo diversa previsione di legge o statuto.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea.

Resta in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

Elegge al proprio interno il Presidente, un Vice Presidente e un Segretario, e può assegnare deleghe.

Il Consiglio Direttivo cura il raggiungimento dei fini per cui è stata costituita l'Associazione, attraverso l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione. Tra questi:

- definisce annualmente il programma delle attività associative;
- approva l'eventuale regolamento interno dell'Associazione e le sue eventuali modifiche; il regolamento può essere sottoposto a riesame dall'Assemblea qualora richiesto da almeno 1/5 dei soci; ogni modifica al regolamento sarà comunicata tempestivamente a tutti i soci con mezzi idonei;
- stabilisce le modalità di ammissione di nuovi soci (ivi comprese le quote), e ne cura l'annotazione all'interno del Libro dei Soci a seguito della delibera di ammissione e dopo che essi avranno versato la quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione di sezioni interne o gruppi di lavoro tematici, permanenti o temporanei, per la gestione specifica di progetti o attività associative particolari. Questi gruppi e sezioni operano secondo regolamenti interni approvati dal Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo si riunisce periodicamente e comunque almeno una volta all'anno per la predisposizione del bilancio consuntivo (e preventivo) o del rendiconto economico finanziario, da sottoporre ad approvazione da parte dell'Assemblea.

Il Presidente può convocare in via straordinaria il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio delibera validamente con il voto favorevole della metà più uno dei propri componenti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e viene redatto verbale degli incontri, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

In caso di cessazione di un Consigliere prima della scadenza, il Consiglio può cooptare un socio in sua sostituzione, che rimane in carica fino alla ratifica o nuova nomina da parte della prima Assemblea utile.

Art. 13 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

Detiene poteri di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente ne assume le funzioni e convoca senza indugio il Consiglio Direttivo perché elegga un nuovo Presidente; il nuovo Presidente dura in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

Art. 14 - Organo di Controllo

L'Assemblea dei Soci elegge il Revisore o i membri del Consiglio dei Revisori, oltre che nei casi

previsti da legge ex art. 30 D.Lgs. 117/2017, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza dei contributi pubblici da gestire.

L'Organo resta in carica per 4 (quattro) anni, ma in ogni caso fino all'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico finanziario relativo all'ultimo esercizio. L'incarico può essere rinnovato.

Art. 15 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate.

È tuttavia ammessa la possibilità che i componenti degli organi sociali dell'Associazione ricoprano, su delibera motivata del Consiglio Direttivo, incarichi di natura operativa retribuiti, diversi da quelli propri del ruolo di componente dell'organo, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 117/2017. In tal caso:

- l'attività svolta deve essere effettivamente distinta da quella esercitata per il ruolo associativo;
- l'incarico deve essere formalizzato mediante contratto di lavoro subordinato o autonomo, o altra forma contrattuale conforme alla normativa vigente;
- il compenso deve essere proporzionato all'attività svolta e in linea con i valori di mercato e le capacità economiche dell'Associazione;
- il componente interessato si astiene dal voto in sede di deliberazione del proprio incarico e del relativo compenso.

Tutte le decisioni relative a incarichi retribuiti ai componenti degli organi sociali devono essere motivate per iscritto e verbalizzate.

L'Associazione si impegna a garantire la massima trasparenza in merito a tali rapporti nei documenti di bilancio e nei registri obbligatori.

TITOLO VI - Patrimonio, risorse economiche e rendicontazione

Art. 16 - Patrimonio e risorse economiche

L'associazione trae le risorse da:

- quote associative versate annualmente dagli associati;
- donazioni, lasciti, erogazioni liberali;
- donazioni di beni mobili e immobili, compatibili o strumentali con le finalità associative;
- contributi pubblici (locali, regionali, nazionali, europei);
- sponsorizzazioni;
- entrate da attività diverse, anche di natura commerciale, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statutarî;
- altre entrate ammesse dalla legge.

Il patrimonio sociale, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione, non è mai distribuibile fra gli associati durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, beni, riserve o capitale associativo. Eventuali avanzi di gestione devono essere interamente reinvestiti per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.

Art. 17 - Bilancio e rendicontazione

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redige il Bilancio o Rendiconto economico finanziario secondo le normative vigenti, e lo sottopone all'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione, salvo esigenze dell'Associazione che potrebbero rinviare l'approvazione entro 6 (sei) mesi.

3 ✱ ✱

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Titolo VII - Volontari e personale

Art. 18 - Le attività di cui ai commi precedenti, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso terzi.

L'Associazione può avvalersi di volontari per lo svolgimento delle proprie attività. Qualora dovesse avvalersene, verrà istituito un apposito Registro dei Volontari e gli stessi dovranno essere assicurati a cura dell'Associazione, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017. Ai volontari non può essere corrisposto alcun compenso, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti di legge.

Inoltre, in caso di necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Titolo VIII - Trasparenza e pubblicità degli atti sociali

Art. 19 - Libri sociali obbligatori

È responsabilità del Consiglio direttivo assicurare la sostanziale trasparenza e pubblicità degli atti relativi alle attività dell'associazione, con particolare riferimento a Bilanci o Rendiconti annuali secondo quanto disciplinato dal D.Lgs. 117/2017, ed ai libri sociali obbligatori, ovvero:

- Libro dei Soci;
- Verbali di Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- (Se previsto) Verbali Organo di Controllo.

Tutti i libri sociali sono consultabili da ogni socio previa richiesta motivata.

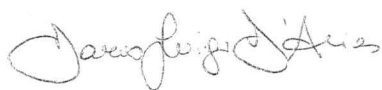
Titolo IX - Durata e Scioglimento dell'Associazione

Art. 20 - Durata, scioglimento e devoluzione

L'Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento, che dovrà essere deliberato dall'Assemblea dei soci in sede straordinaria, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti del Terzo Settore, sentito l'organismo di controllo del RUNTS, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 - Norma finale

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al D.Lgs. 117/2017 e alle normative vigenti. In caso di contrasto tra il presente Statuto e le norme del Codice del Terzo Settore, prevalgono queste ultime.



Il presente atto è redatto in forma di scrittura privata non autenticata ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile e dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 117/2017

Dichiarazione di esenzione da imposta di bollo

Ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.Lgs. 117/2017

Il sottoscritto **Dario Luigi D'Aries**, nato a **Milano** il **26.04.1993**, codice fiscale **DRSDLC93D26F205Q**, in qualità di **Presidente e legale rappresentante** dell'Associazione denominata:

"Ophelia's Garden ETS"

con sede legale in **Corso Venezia 2, 20121 - Milano**,

DICHIARA

che l'Associazione è stata costituita in data **5 giugno 2025** mediante atto redatto in forma di scrittura privata non autenticata e che è in possesso di uno statuto conforme alle disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).

A tal fine, si dichiara che:

- l'Associazione intende presentare **domanda di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)** entro il termine di **30 giorni** dalla data di costituzione;
- si chiede pertanto di **beneficiare dell'esenzione dall'imposta di bollo**, ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.Lgs. 117/2017.

Si allega copia del documento di identità del dichiarante.

Milano, 05.06.2025

Il Legale Rappresentante
Dario Luigi D'Aries

